



SERVIZIO TRASPORTI
UNITA' ORGANIZZATIVA TAXI E NOLEGGIO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL
SERVIZIO PUBBLICO TAXI NELL'AREA METROPOLITANA
TORINESE**

Comuni di:

BEINASCO

COLLEGNO

GRUGLIASCO

MONCALIERI

NICHELINO

ORBASSANO

RIVOLI

SAN MAURO TORINESE

SETTIMO TORINESE

TORINO

VENARIA REALE

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005 successivamente modificata con le deliberazioni n. 225-1025480 del 28 novembre 2007, n. 40020/2010 del 8 marzo 2011, e n.91-26636 del 24 settembre 2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio taxi
- Art. 3 - Normativa di riferimento
- Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

TITOLO II – COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Composizione e nomina
- Art. 7 - Modalità di funzionamento

TITOLO III – MODALITA' DI ESERCIZIO

- Art. 8 - Organico
- Art. 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
- Art. 10 - Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
- Art. 12 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata
- Art. 13 - Sostituzione alla guida
- Art. 14 - Assegnazione di nuove licenze
- Art. 15 - Rilascio delle licenze
- Art. 16 - Trasferimento delle licenze
- Art. 17 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza
- Art. 18 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 19 - Uso collettivo del taxi

TITOLO IV – DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 20 - Inizio del servizio
- Art. 21 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
- Art. 22 - Modalità organizzative
- Art. 23 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 24 - Svolgimento del servizio
- Art. 25 - Luoghi di stazionamento
- Art. 26 - Stazionamento delle autovetture
- Art. 27 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo
- Art. 28 - Turni di servizio
- Art. 29 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
- Art. 30 - Veicoli di scorta
- Art. 31 - Uso proprio dell'autovettura

- Art. 32 - Tariffe
- Art. 33 - Tariffe convenzionate
- Art. 34 - Tassametro e contachilometri
- Art. 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
- Art. 36 - Reclami

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 37 - Obblighi dei conducenti
- Art. 38 - Divieti per i conducenti
- Art. 39 - Comportamento degli utenti

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 40 - Vigilanza sul servizio
- Art. 41 - Sanzioni
- Art. 42 : Sospensione della licenza
- Art. 43 - Revoca della licenza
- Art. 44 - Decadenza della licenza

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45 - Norma di rinvio
- Art. 46 - Abrogazione e sospensione di precedenti disposizioni
- Art. 47 - Norma finale

ALLEGATI

- A1 Quadro Organici taxi
- B Tariffa progressiva multipla
Tariffe taxi in vigore nei Comuni dell'Area Metropolitana e Aeroportuale
Tariffe concordate
- C Ordinanze del Comune di Torino sui turni di servizio

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea mediante taxi con autovettura nell'area metropolitana torinese, e detta norme speciali atte ad assicurare la gestione uniforme e coordinata del servizio, in esecuzione dell'art. 3, comma 9, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. L'area metropolitana torinese, in seguito denominata "area", comprende il territorio dei seguenti Comuni, di seguito definiti "Comuni dell'area":

- BEINASCO
- COLLEGNO
- GRUGLIASCO
- MONCALIERI
- NICHELINO
- ORBASSANO
- RIVOLI
- SAN MAURO TORINESE
- SETTIMO TORINESE
- TORINO
- VENARIA REALE

Articolo 2 - Definizione del servizio di taxi

1. Il servizio taxi con autovettura è autoservizio pubblico non di linea su strada rivolto ad un'utenza indifferenziata¹ che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che viene effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta².
2. I titolari di licenza rilasciata da uno dei Comuni dell'area possono svolgere il servizio, con stazionamento o a chiamata, in tutta l'area metropolitana torinese, come individuata dal precedente art. 1, comma 2.

¹ Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

² Art. 1, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. Il servizio taxi svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione e immatricolate, secondo le prescrizioni del Codice della Strada, è disciplinato:
 - a) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.;
 - b) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
 - c) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - d) dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) dall'art. 14 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - f) dall'art. 6, comma 2, della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
 - g) dalle disposizioni dell'art. 37, comma 2, lett. M) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. 11/12/2011 n. 1 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che istituisce l'Autorità per la regolazione dei trasporti con compiti di monitoraggio e di verifica sui livelli di offerta del servizio, sulle tariffe e sulla qualità delle prestazioni.
 - h) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione n.91-26636. del 24/09/2014

Articolo 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I titolari di autovetture taxi facenti parte dell'area possono, previa autorizzazione dell'Ente competente al rilascio della concessione di linea per il trasporto pubblico locale (TPL), utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nell'area metropolitana in conformità alle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti titolari delle linee stesse, nonché alle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture³.

³ Art. 14, comma 5, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

TITOLO II

COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

Articolo 5 - Funzioni

1. E' costituita la Commissione consultiva d'area⁴ per l'esame dei problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione o variazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva d'Area esprime un parere sulle sanzioni disciplinari nei confronti dei tassisti che hanno commesso violazioni del Regolamento; di tale parere i Comuni dell'Area dovranno tenere conto nell'irrogare le sanzioni disciplinari.

Articolo 6 - Composizione e nomina

1. La Commissione, unica per tutta l'area, è istituita con decreto del Presidente della Provincia ed è così composta:
 - a) dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino che la presiede, o suo delegato;
 - b) dal Dirigente del Settore competente del Comune di Torino, o suo delegato;
 - c) da tre rappresentanti con diritto di voto, designati dai Comuni dell'area diversi da Torino e precisamente:
uno in rappresentanza dei Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino e Orbassano; uno dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli; uno di quelli di San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria Reale;
 - d) dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Torino, o suo delegato;
 - e) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁵;
 - f) da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁶;
 - g) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁷;

⁴ Art. 4, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

⁵ cfr. nota 4

⁶ cfr. nota 4

⁷ cfr. nota 4

h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23⁸.

1 bis Ogni Comune dell'Area Metropolitana o Aeroportuale può in ogni caso inviare un suo rappresentante in veste di uditore.

1 ter Ogni rappresentante di un singolo Comune dell'Area Metropolitana ha diritto di voto sulle questioni relative al servizio del proprio Comune.

2. Ogni ente o raggruppamento di enti, organizzazione o associazione, è tenuto a designare oltre al componente effettivo anche un componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono assistere alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

Articolo 7 - Modalità di funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti della Commissione stessa.
2. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
3. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
4. La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute della Commissione possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, altri funzionari dei Comuni dell'area in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
6. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi alla prima o alla seconda convocazione utile; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, l'organo a cui compete il provvedimento finale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

⁸ cfr. nota 4

7. Parimenti, l'organo a cui compete il provvedimento finale procede d'ufficio qualora la Commissione dichiari di non voler esprimere, per qualsivoglia motivo, il parere di competenza.
8. La Commissione consultiva d'area può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti. Le sottocommissioni sottoporranno le loro risultanze alla Commissione consultiva d'area per l'espressione del parere.
9. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.
10. Il funzionamento della suddetta Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

TITOLO III MODALITA' DI ESERCIZIO

Articolo 8 - Organico

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, nel rispetto della metodologia⁹ di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio predisposta dalla Provincia¹⁰.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'organico del servizio taxi è costituito dall'insieme delle licenze attualmente in esercizio nei Comuni dell'area di cui all'articolo 1, comma 2, meglio descritto nell'allegato A1.

Articolo 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare, che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo¹¹.

⁹ Art. 3, comma 4, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁰ Deliberazione Consiglio Provinciale n. 77245 dell'11 aprile 2000 ed applicazione della metodologia aggiornata all'anno in corso (allegato A2)

¹¹ Art. 8, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi¹².
4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo previa verifica del possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 10 del presente regolamento. Ciascun comune che ha rilasciato la licenza, con proprio atto stabilisce i criteri con cui procedere alle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento in capo al titolare della licenza.

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
 - d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
 - e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità di cui al successivo art. 14 nel caso di nuova concessione;
 - g) idoneità psicofisica da accertarsi a mezzo visita da parte del competente organo sanitario.

Articolo 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
 - a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune dell'area che l'ha rilasciata, nei

¹² cfr. nota 10

- quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
- b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità¹³;
- c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati¹⁴:
- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione personali previste dal D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente;.
3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione¹⁵.
4. Il requisito di idoneità psicofisica non risulta soddisfatto, al fine del rilascio della licenza, se ai soggetti interessati è stata riconosciuta inidoneità da parte del competente organo sanitario, anche solamente per assunzione occasionale di sostanze stupefacenti o abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Articolo 12 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

1. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443¹⁶.
2. I titolari che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:

¹³ Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁴ Art. 8, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁵ Art. 8, comma 3, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁶ Art. 7, comma 1, lett. a), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

- a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione¹⁷;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge¹⁸.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
 4. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente il conferente deve presentare istanza al Comune dell'area interessato, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
 5. Tale documentazione può essere sostituita rispettivamente dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del suddetto D.P.R..
 6. Il Comune dell'area che ha rilasciato il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
 7. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo collettivo cui è stata conferita la licenza. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso¹⁹.

Articolo 13 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nell'orario del turno assegnato da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

I bis La sostituzione può essere richiesta per la durata massima di 1 anno e la persona che sostituisce alla guida deve avere i requisiti previsti dall'art.10 e non deve essere incorsa nella cause di impedimento previste dall'art. 11 del presente Regolamento esclusa quella di cui al comma 1 lett. b).

¹⁷ Art. 7, comma 1, lett. b), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁸ Art. 7, comma 1, lett. c), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁹ Art. 7, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati nella titolarità della licenza secondo la procedura di cui al successivo art. 16, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino a due anni dopo il raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi²⁰.
3. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio, e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari²¹, qualificati tali dall'art. 230-bis del codice civile, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti. Questa eventualità viene comunicata al Comune dell'area che ha rilasciato la licenza affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla licenza.
6. L'autorizzazione alla sostituzione alla guida è revocata nel caso di inottemperanza alle norme previdenziali ed assistenziali previste dalla legge nei confronti del sostituto. A tal proposito il Comune dell'area provvederà alla verifica presso gli enti competenti.

Articolo 14 - Assegnazione di nuove licenze

1. Ciascun Comune dell'area non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito da ciascun Comune dell'area, previa deliberazione della Giunta Provinciale di determinazione dell'organico del servizio di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e non versare nelle cause di impedimento di cui all'art. 11.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:

²⁰ Art. 10, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²¹ Art. 10, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

- a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per l'inoltro delle stesse;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti articoli 10 e 11.
4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze e dei criteri concernenti la valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.
 5. Costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida²² o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
 6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 15 - Rilascio delle licenze

1. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze del Comune dell'area interessato, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria, dà formale comunicazione agli interessati dell'esito del concorso, assegnando loro un termine di sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per comprovare, anche mediante dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'immatricolazione ad uso servizio pubblico da piazza dell'autovettura;
 - c) la stipulazione di regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
2. Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.

²² Art. 8, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Articolo 16 - Trasferimento delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita²³ su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 10 del presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione dell'inabilità o dell'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro due anni dal verificarsi dell'evento.
3. Il trasferente, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, non può diventare titolare di altra licenza rilasciata, anche da altro Comune del territorio nazionale, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento²⁴.
4. In caso di morte del titolare²⁵ la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti all'art. 10 del presente regolamento:
 - a) coniuge superstite;
 - b) parenti entro il 3° grado;
 - c) affini entro il 2° grado.
5. In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo.
In assenza di eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti dall'art.10 del presente regolamento, la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita entro il termine di due anni dalla data del decesso del titolare, ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del

²³ Art. 9, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²⁴ Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²⁵ Art. 9, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Comune dell'area che ha rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a concorso, qualora si rendano disponibili posti nell'organico previsto all'art. 8, comma 1 rispetto a quelli previsti dallo stesso art. 8 comma 2.

6. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei prescritti requisiti. Scaduto il periodo di sospensione senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.
7. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento disciplinare.

Articolo 17 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

1. Chi intende ottenere il trasferimento della licenza per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 16, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.
2. Nella domanda dovrà indicare:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale.
3. Dovrà inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e di non versare nelle cause di impedimento al rilascio della licenza di cui all'art. 11;
4. Il subentrante dovrà allegare alla domanda la richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.

5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, ai sensi dell'art. 16 comma 5, dovrà indicare sulla domanda il rapporto o il vincolo che lo univa al titolare deceduto e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare la dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte dell'Ufficio provinciale della MCTC di Torino e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.
7. Dell'avvenuto subentro nella titolarità della licenza dovrà essere informata la Provincia e gli altri Comuni dell'area.
8. Il subentrante è altresì tenuto, a pena di decadenza, ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
9. Il Comune dell'area interessato provvederà alla verifica d'ufficio dei requisiti dichiarati mediante autocertificazione e all'accertamento di quelli non dichiarati.

Articolo 18 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap²⁶; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili nonché dei cani guida per i non vedenti è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cinque minuti.
4. La Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, individua il numero e il tipo di veicoli da attrezzare anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap.

²⁶ Art. 14, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Articolo 19 - Uso collettivo del taxi

1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti, massimo quattro.
2. La tipologia di servizio e le modalità di determinazione della tariffa sono deliberate dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.

TITOLO IV DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 20 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio o del trasferimento della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il Comune dell'area interessato dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, su richiesta motivata, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo; dovrà inoltre essere portato a bordo l'eventuale provvedimento di autorizzazione alla sostituzione alla guida.
5. La licenza dovrà essere restituita al Comune dell'area che ha rilasciato il titolo al suo cessare per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa a seguito di sanzione disciplinare.

Articolo 21 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi"²⁷.
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa riportante in nero il nome del Comune che ha rilasciato la licenza e il numero d'ordine

²⁷ Art. 12, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

assegnato, del tipo stabilito da ciascun Comune dell'area²⁸. La targa identificativa del taxi all'esterno dell'autovettura deve essere fissata in modo inamovibile, senza poter essere oggetto di oscillazioni durante la marcia, ed applicata in maniera tale che il proprio bordo inferiore non sia al di sotto del paraurti posteriore dell'autovettura. La stessa deve essere, altresì, posizionata in modo orizzontale e parallelo all'asse stradale senza inclinazioni. All'interno dell'autovettura deve essere esposto, in modo ben visibile all'utente, sul montante destro, il contrassegno identificativo del taxi.

3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Ministero dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma dell'area, del tipo stabilito con provvedimento della Provincia, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.
4. L'autovettura deve essere in ottimo stato di conservazione, non presentare ammaccature evidenti della carrozzeria, né degrado particolare dell'arredo dell'abitacolo.
5. Prima dell'ammissione in servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte degli organi di vigilanza di ciascun Comune dell'area interessato o, previa intesa, dal Comune di Torino anche per conto degli altri Comuni, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi. Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.
6. Ogni qualvolta i suddetti organi di vigilanza ritengano che un'autovettura non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno denunciare il fatto all'Ufficio provinciale della MCTC di Torino e darne altresì comunicazione al Comune dell'area che ha rilasciato la licenza e alla Provincia.
7. Ove l'autovettura non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 43 del presente regolamento.
8. Nell'autovettura in servizio è vietato fumare ed il tassista è tenuto ad esporre l'apposito divieto²⁹.

²⁸ Art. 12, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²⁹ Art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i.

9. Lo standard qualitativo delle autovetture è definito con deliberazione della Giunta Provinciale.

Articolo 22 - Modalità organizzative

1. All'Ufficio competente del Comune di Torino spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio taxi (piombatura tassametri, contrassegni identificativi, turni, ecc.) di tutti i Comuni dell'area.
2. Le spese per la gestione operativa di cui al comma 1 sono determinate annualmente in via preventiva dal Comune di Torino. Ad esse concorrono i Comuni dell'area con una quota percentuale rapportata al numero di licenze in esercizio.
3. La gestione amministrativa (rilascio, trasferimento licenze, revoca, controllo requisiti, ecc.), l'allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento, nonché l'installazione degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio nel territorio di propria competenza sono a carico di ciascuno dei Comuni dell'area.
4. Le spese per la gestione amministrativa e per la predisposizione ed arredo delle aree di stazionamento, di cui al comma 3, sono a carico di ciascun Comune dell'area.

Articolo 23 - Sostituzione dell'autovettura

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza autorizza, su richiesta dell'interessato, la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro, previa verifica delle caratteristiche di cui all'art. 21.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.

Articolo 24 - Svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento del taxi avviene in luogo pubblico³⁰.
2. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell'area³¹, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite dell'area stessa.
3. Nell'ambito del territorio dell'area metropolitana, la corsa è acquisita:

³⁰ Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³¹ cfr. nota 30.

- a) nei luoghi di stazionamento, con attivazione del tassametro al momento del caricamento del cliente;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio o telefono, con attivazione del tassametro dal posto pubblico di stazionamento più vicino al luogo di caricamento del cliente; è facoltà del tassista di inserire il tassametro dal domicilio dell'utente. La centrale radio è tenuta a comunicare al cliente i tempi di attesa;
 - c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e il tassametro deve essere attivato al momento del caricamento del cliente.
4. All'interno del territorio dell'area la prestazione del servizio è obbligatoria³². L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
 5. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri³³.
 6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità dal comune o ente proprietario della strada.

Articolo 25 - Luoghi di stazionamento

1. I Comuni dell'area, ognuno per la propria competenza territoriale, individuano i luoghi di stazionamento nei propri territori dove le autovetture debbono sostare in attesa della richiesta del servizio, nonché il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni area di stazionamento è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed è dotata di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
3. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura, oppure limitare il numero delle auto sostanti. Possono altresì vietare la

³² Art. 2, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³³ Art. 11, comma 7, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

sosta in una o più aree e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Articolo 26 - Stazionamento delle autovetture

1. In ogni area di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, in base all'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

E' consentito al primo tassista in coda nella corsia di caricamento che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia convenzionato con i comuni per il trasporto disabili;
- b) sia convenzionato con soggetti pubblici e privati per il trasporto delle persone indicate nelle singole convenzioni;
- c) sia dotato di terminale POS (point of sale) per il pagamento delle corse mediante carta di credito o bancomat;

l'uscita dalla corsia di caricamento per effettuare il relativo servizio, qualora i taxi che precedono non siano convenzionati o dotati di terminale POS. A tal proposito è necessario che i tassisti convenzionati con i comuni per il trasporto disabili esponano l'apposito disco adesivo fornito dal Comune di Torino, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del presente regolamento. Analogamente i tassisti dotati di terminale POS o convenzionati con soggetti pubblici e privati di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad esporre un apposito adesivo.

2. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è liberamente consentita ai titolari di licenza dei Comuni dell'area, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
3. I Comuni dell'area hanno la facoltà, ricorrendone i motivi, di disporre la presenza sul proprio territorio di un congruo numero di autovetture. Le modalità di turnazione e la disciplina specifica del presidio sono definite dal Comune di Torino su indicazione degli altri Comuni dell'area.
4. I Comuni dell'area sono inoltre tenuti a consentire ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, componenti la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, la sosta gratuita in tutte le zone consentite, comprese quelle a pagamento, per l'espletamento dei compiti propri della Commissione.

Articolo 27 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo

1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli stessi.
2. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da queste impartite e comunque in modo da non creare intralcio alla circolazione o pericolo per i pedoni.

Articolo 28 - Turni di servizio

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio, da applicarsi uniformemente su tutta l'area, sono stabiliti dal Comune di Torino.
Ibis A tal fine costituiscono automaticamente allegati al presente Regolamento, per divenirne parte integrante, le Ordinanze del Comune di Torino che disciplinano i turni di servizio.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune di Torino. I suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo, tra un turno e l'altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne il caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili sul parabrezza anteriore, mediante un apposito strumento indicatore, il contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
Il turno di servizio è evidenziato dall'asportazione della finestrella riguardante l'orario di lavoro apposta sul blocchetto esposto sul parabrezza. Il ripiegamento della finestrella all'interno del porta-orario, senza la sua asportazione definitiva, costituisce violazione del presente articolo.
4. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui. La relativa richiesta deve essere inoltrata al Comune di Torino e al Comune dell'area che ha rilasciato la licenza.

Articolo 29 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione. A tal fine, le stesse devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune di Torino.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
 - a) sia terminato il turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autovettura o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protrate anche fuori turno, purché, al momento di un eventuale controllo, dall'importo indicato nel tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Articolo 30 - Veicoli di scorta

1. Il Comune di Torino, nell'ambito della gestione operativa di cui all'art. 22, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, può definire il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito a servizio taxi. Tali licenze possono essere utilizzate da tutti i tassisti dei Comuni dell'area, e non sono comprese nel numero di organico di cui all'art. 8, comma 1.
2. Le Cooperative taxi, titolari delle licenze per le autovetture di scorta, hanno l'obbligo di consentirne l'utilizzo a chiunque ne faccia richiesta, fatto salvo il pagamento del corrispettivo per l'uso.
3. Il Comune di Torino stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
4. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura di cui al comma 1.
5. La titolarità delle licenze di cui al comma 1 è posta in capo agli organismi collettivi previsti al precedente art. 12, comma 2, operanti nel territorio dei Comuni dell'area. Tali licenze, abbinate ad autovetture chiamate di scorta, ed identificate con specifico numero, non sono cedibili a terzi.

Articolo 31 - Uso proprio dell'autovettura

1. E' consentito l'uso proprio fuori servizio³⁴ dei veicoli adibiti al servizio taxi.

Articolo 32 – Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalla Provincia di Torino, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5³⁵, con il sistema cosiddetto “a tariffa progressiva multipla”, meglio descritto nell'allegato B al presente regolamento.
2. La parte variabile della tariffa,³⁶ a decorrere dall'anno 2006, è soggetta a revisione periodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazione, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 da esprimersi entro il primo trimestre di ciascun anno. Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%.
3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti. E' data facoltà di apporre anche all'esterno un estratto del tariffario vidimato.
4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Provinciale.
5. La Giunta Provinciale può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti sentita la Commissione Consultiva.

Articolo 33 - Tariffe convenzionate

1. I tassisti singoli o associati possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di pagamento del servizio, nonché pattuire corrispettivi predeterminati, per percorsi predefiniti, comunque non superiori a quanto definibile a tassametro.

³⁴ Art. 14, comma 6, del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

³⁵ Art. 13, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³⁶ Per parte variabile della tariffa si intende la componente chilometrica e minutaria della stessa

Articolo 34 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni dal sedile posteriore, e dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare³⁷. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.
1. bis. In ogni caso per l'installazione del tassametro è, in particolare, vietato:
 - a) in posizione ove la leva del cambio occulti anche parzialmente la sua visibilità;
 - b) l'installazione in posizione tale che vi sia la copertura anche solo parziale da parte di accessori fissi del veicolo.
2. Il dispositivo deve consentire l'applicazione della tariffa progressiva multipla, come descritta nell'allegato B al presente regolamento.
3. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
Quando si digita il tasso "cassa" il tassametro si blocca definitivamente, visualizzando l'importo fino a quel momento registrato.
4. Tutti gli interventi sul tassametro (omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate dal Comune di Torino.
5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal Nucleo Taxi del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino, previo controllo della rispondenza ai prescritti requisiti e della regolarità del funzionamento.
6. Il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio competente del Comune di Torino e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura, in caso di spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo.
7. Il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio", in caso di guasto al tassametro.
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il passeggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri percorsi. In tali casi, il tassista

³⁷ Art. 12, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

è tenuto a dimostrare agli organi di vigilanza, su richiesta degli stessi, l'accaduto e la riparazione.

9. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati l'utente ed il competente ufficio del Comune di Torino.

Articolo 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassametro più quanto è eventualmente dovuto a titolo di supplementi non inseribili automaticamente a tassametro.
2. Se il tassametro, erroneamente, non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo diverso accordo tra le parti, e il tassista è tenuto a informare l'utente dei propri diritti.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Articolo 36 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio del Comune di Torino; l'indirizzo ed il numero di telefono di detto ufficio comunale è inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 37 - Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più breve, o quello più veloce se più conveniente per l'utente, ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria. Qualora, su richiesta dell'utente, venga scelto il passaggio su percorsi autostradali (tangenziale, ecc.), il tassista ha l'obbligo di avvertire il passeggero che il costo della corsa sarà più elevato;
 - b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
 - c) accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica anche nel caso di fuori turno;
 - d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana;
 - h) consegnare al competente ufficio del Comune dell'area interessato, anche per il tramite della Cooperativa taxi di appartenenza, qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto, nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663 e s.m.i.;
 - j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - k) comunicare al competente ufficio del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza le variazioni di indirizzo e numero telefonico;

- l) il primo della fila deve stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura durante le soste sul luogo di stazionamento, in condizione di partire subito alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze degli altri tassisti, diversi dal primo, dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di fuori servizio temporaneo e con disco orario. A tal fine è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
 - m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - n) comunicare all'ufficio competente del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, entro il giorno successivo, la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatta salva successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
 - o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.
2. Saranno pagati dal Comune dell'area che ha rilasciato la licenza i servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati.

Articolo 38 - Divieti per i conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza, previa autorizzazione del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza stessa, e tranne i casi di trasporto collettivo di cui al precedente art. 19.
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti al posto pubblico di sosta;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) effettuare servizi con il tassametro non inserito;

- h) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- i) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
- j) fumare o mangiare durante la corsa;
- k) consumare i pasti durante la sosta all'interno del veicolo;
- l) portare animali propri in vettura;
- m) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora o visiva diversi dai dispositivi di lavoro;
- n) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autovettura;
- o) contravvenire ad ogni altro divieto previsto dalla legge.

Articolo 39 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
 - h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - j) fumare durante la corsa.
2. Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.
3. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la

prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 40 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai dipendenti dei Comuni dell'area e della Provincia incaricati, nonché agli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente³⁸.
- 1 bis. Al fine di espletare il servizio di vigilanza in maniera uniforme su tutta l'area metropolitana la Provincia di Torino si avvale, con il consenso della Città di Torino, del personale specialistico della Polizia Municipale di Torino.
2. Gli organi addetti all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della licenza devono presentare rapporto al Sindaco del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza medesima.

Articolo 41 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - A) con sanzione amministrativa pecuniaria³⁹, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. Tale sanzione, per le seguenti violazioni, viene così stabilita:
 - a) violazione dell'art. 20, comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
 - b) violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;

³⁸ Art. 6, comma 1, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

³⁹ art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti per i conducenti di cui agli articoli 37 e 38, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- d) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dall'art. 34, da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio del Comune di Torino cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 36, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 13, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- g) prestazione del servizio con il tassametro spiombato o manomesso in maniera da alterare le modalità di determinazione della tariffa di cui all'art. 32, da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre che la sanzione accessoria di cui all'art. 42;
- h) violazione dell'art. 28, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- i) violazione dell'art. 24, relativo alle modalità di acquisizione della corsa, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- j) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33, da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- k) ogni altra violazione al presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

B) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza nei casi previsti dagli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti A) e B) è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., e dall'art.42 per la sospensione.
3. In caso di accertamento di una violazione al presente regolamento connessa oggettivamente con un reato, si applica la norma di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di competenza del giudice penale a decidere sulla predetta violazione.
4. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, che prevede che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Articolo 42 – Sospensione della licenza

1. Il presente articolo dispone sulle responsabilità, sulle sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti inerenti l'esercizio del servizio pubblico delle autovetture da piazza (taxi) assumendo e facendo proprie tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti lo svolgimento del servizio taxi, purché segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall'evento stesso, ovvero pervenuti dagli organi di polizia stradale.
3. L'applicazione della sanzione della sospensione della licenza è disposta dal Comune dell'area che l'ha rilasciata; il Responsabile dell' Ufficio competente è incaricato di adottare le misure opportune per la puntuale istruttoria del procedimento.
4. Sulla base dell'esposto ricevuto o della Relazione di servizio dell'organo della Polizia Stradale, l'Ufficio provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990, mediante comunicazione personale al tassista interessato e, se diverso da tale soggetto (ad esempio in caso di sostituto alla guida o di collaboratore familiare) al titolare di licenza taxi, al fine di accertare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.
5. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio definisce il procedimento disciplinare, previo esame dei fatti contestati in sede di Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al comma 5, e comunque, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente, entro 135 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 4, applicando le sanzioni riconducibili al caso. Qualora l'interessato ne faccia esplicita richiesta scritta, la Commissione Consultiva ascolta il tassista in merito al fatto contestato.
7. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.

8. Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale.
9. Le violazioni compiute da parte dei soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, all'irrogazione di sanzioni amministrative non pecuniarie articolate in 4 classi di gravità, determinate in relazione ai seguenti criteri generali:
- a) grado di negligenza,
 - b) rilevanza degli obblighi violati,
 - c) intenzionalità del comportamento,
 - d) grado di danno causato agli utenti o a terzi, ovvero del disservizio determinato,
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti.

CLASSE DI INFRAZIONE	VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE NON PECUNIARIA
Classe 1	violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, purchè contestate in tre diversi accertamenti, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 comma 3 e dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere b), c), e), k);	Sospensione da 1 a 3 giorni

Classe 2	violazione di norme anche di diversa natura, per la seconda volta nell'arco di dodici mesi, purchè contestate in due diversi accertamenti, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere a), d), f), g), h), i), j);	Sospensione da 3 a 5 giorni
Classe 3	violazione dell'art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio;	Sospensione da 5 a 15 giorni
Classe 4	violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 del regolamento; inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33 ed in materia di tassametro di cui all'art. 34.	Sospensione da 15 a 90 giorni

10. L'istituto della ripetizione viene applicato nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. per infrazioni con gravità di classe 1, la ripetizione nelle mancanze già sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la sospensione di 3 giorni;
 - b. per infrazioni con gravità di classe 2, la ripetizione nelle mancanze già sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la progressione da 5 giorni di sospensione fino al massimo di 7;
 - c. per infrazioni con gravità di classe 3, la ripetizione nelle mancanze già sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la progressione da 15 giorni di sospensione fino al massimo di 30;
 - d. per infrazioni con gravità di classe 4 la ripetizione nelle mancanze già sanzionate entro i 24 mesi di riferimento, comporta l'applicazione di una nuova sanzione che non potrà
 - i. essere pari o inferiore alla sanzione precedente;
 - ii. essere superiore al doppio alla sanzione immediatamente precedente;
11. Nel caso in cui al responsabile dell'infrazione vengano imputate più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave nel caso in cui le singole infrazioni siano appartenenti a diverse classi di gravità.
12. La licenza è sempre sospesa in caso di violazione degli artt. 187 e 189 del C. d. S. per uguale periodo della sospensione della patente di guida come stabilito dall'autorità competente (D.T.T., Prefettura, G. d. P. e/o A.G.).
13. In caso di violazione dell'art. 186 del C.di S.:
- 1) se non viene commessa durante il servizio, non si procede alla sospensione della licenza;
 - 2) se viene commessa durante il servizio ed il livello del tasso alcoolemico rilevato non è superiore a 0,5 g/l (grammi per litro) non si procede alla sospensione della licenza;
 - 3) se viene commessa durante il servizio ed il livello del tasso alcoolemico rilevato è superiore a 0,5 g/l (grammi per litro) la licenza viene sospesa per 30 giorni.
14. La licenza è altresì sospesa nel caso di dichiarazione di inidoneità psicofisica temporanea a svolgere l'attività di conducente di auto

pubblica per il periodo ivi indicato da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, salvo che venga nominato un sostituto alla guida.

15. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
16. Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la licenza, la targa identificativa di cui all'art. 21, comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li restituisce al termine del periodo di sospensione.

Articolo 43 - Revoca della licenza

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa nei seguenti casi:
 - a) per la violazione del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) quando il titolare della licenza ha commesso una violazione degli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del C. d. S. per più di tre volte nell'arco di 12 mesi durante il servizio;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 16;
 - d) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 42;
 - f) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 7;
 - h) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di 36 mesi.
2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per la conseguente revoca della carta di circolazione e alla Provincia.

Articolo 44 - Decadenza della licenza

1. La licenza comunale di esercizio decade:
 - a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza di cui all'art. 10;

- b) quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione, nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, il possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi quelli non accertabili d'ufficio;
 - c) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 20, comma 1;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - e) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del presente regolamento.
2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino e alla Provincia.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Norma di rinvio

1. La disciplina del servizio taxi dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. E' fatta salva la disciplina del regolamento provinciale per l'espletamento del servizio taxi all'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini"⁴⁰.

Articolo 46 - Abrogazione e sospensione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento taxi dell'area metropolitana torinese, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2395 dell'11/04/2000, come modificato dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 232800 del 05/12/2000 e n. 233471 del 06/11/2001.
2. Contestualmente all'approvazione da parte dei Comuni dell'area del presente regolamento è sospesa l'efficacia dei regolamenti taxi dei singoli Comuni metropolitani.

⁴⁰ Art. 3, commi 9 e 10, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

Articolo 47 - Norma finale

1. I regolamenti interni delle cooperative e delle associazioni di categoria taxi non possono essere in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le cooperative e le associazioni sono tenute a trasmettere alla Provincia i suddetti regolamenti ai fini delle verifiche di cui sopra.

Allegato A1

AREA METROPOLITANA TORINESE

Quadro Organici taxi

COMUNE	Taxi in esercizio
BEINASCO	0
COLLEGNO	9
GRUGLIASCO	5
MONCALIERI	15
NICHELINO	4
ORBASSANO	5
RIVOLI	8
SAN MAURO TORINESE	5
SETTIMO TORINESE	8
TORINO	1505
VENARIA REALE	6
TOTALE	1570

TARIFFA PROGRESSIVA MULTIPLA

L'applicazione di questo sistema tariffario consente all'utente, a fine corsa, di corrispondere al tassista l'importo indicato a tassametro più eventuali supplementi, non inseribili automaticamente a tassametro, escludendo in tal modo l'intervento dell'operatore nella scelta della tariffa da applicare.

Modalità di funzionamento del sistema

COSTO INIZIALE E PARAMETRO BASE

Quando il tassista aziona il tassametro, al costo iniziale (scatto bandiera) si somma in automatico, se dovuto, il supplemento notturno o festivo. Dal momento della partenza e fino al raggiungimento dell'importo a tassametro di € 8,00, è stabilito un parametro base composto da una tariffa oraria e una chilometrica.

PRIMA PROGRESSIONE

Nella fascia di importo a tassametro da €8,00 ad €13,00 la componente chilometrica e la componente oraria diminuiscono.

SECONDA PROGRESSIONE

La seconda progressione si attiva in automatico, quando l'importo a tassametro supera € 13,00 la componente chilometrica aumenta mentre la componente oraria rimane invariata.

PROGRESSIONE DI CROCIERA

Qualunque momento della corsa e qualunque sia l'importo indicato a tassametro, quando la velocità di crociera dell'autovettura supera la velocità di 60 km/ora la componente chilometrica aumenta portandosi al livello del parametro base. Quando il taxi decelera al di sotto della velocità di 60 km orari la tariffa ritorna alla progressione di riferimento.

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO.

Prevede una tariffa agevolata di €1,05 al Km, che scatta dopo l'importo a tassametro di €13,00 per corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell'Area Metropolitana o Aeroportuale con destinazione verso qualsiasi luogo al di fuori degli stessi e ritorno. Fino all'importo di €13,00 si seguono le progressioni ordinarie.

**TARIFFE TAXI IN VIGORE NEI COMUNI
DELL'AREA METROPOLITANA* E AEROPORTUALE****
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 681 – 29967 del 31 Luglio 2012

	TARIFFE
<p>COSTO INIZIALE</p> <p>SUPPLEMENTI (Se dovuti) da aggiungere alla cifra del tassametro a fine corsa</p>	<p>€ 3,50 (Bandiera) Notturmo €2,50 (dalle 22.00 alle 6.00) Festivo €1,50 (dalle 6.00 alle 22.00) Bagaglio €0,50 (per ciascun collo di dimensione superiore a 55x40x20)</p> <p>PRENOTAZIONE telefonica della corsa: €1,00 inserimento del tassametro tre minuti prima dell'ora di prenotazione convenuta</p> <p>PASSEGGERO €3,50 per il quinto passeggero €1,00 per il sesto passeggero e oltre</p>
PARAMETRO BASE	<p><u>€ 1,44</u> al km fino al raggiungimento di €8,00 con bandiera già inserita pari ad €0,10 per ogni percorso di 70 metri o 11 secondi di fermata</p>
PRIMA PROGRESSIONE	<p><u>€1,05</u> al Km oltre gli €8,00 fino a €13,00 pari ad €0,10 per ogni 95 metri o 14 secondi di fermata</p>
SECONDA PROGRESSIONE	<p><u>€1,27</u> al Km oltre €13,00 fino a destinazione pari ad €0,10 per ogni 79 metri o 14 secondi di fermata</p>
PROGRESSIONE DI CROCIERA	<p><u>€1,44</u> al km dopo il raggiungimento degli €8,00 quando il taxi supera la velocità di 60 km orari Quando il taxi decelera al di sotto della velocità di 60 km orari la tariffa ritorna alla progressione di riferimento</p>
PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO	<p><u>€1,05</u> al Km oltre gli €8,00 fino a €13,00 Tariffa oraria € 25,70 pari ad €0,10 per ogni 95 metri o 14 secondi di fermata per corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell' Area Metropolitana o Aeroportuale con destinazione verso qualsiasi luogo al di fuori degli stessi e ritorno</p>

* **Comuni dell'Area Metropolitana:** Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale.

** **Comuni dell'Aera Aeroportuale:** Caselle Torinese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Torino.

TARIFFE CONCORDATE

<p>SUPPLEMENTO FISSO AEROPORTUALE</p> <p>per partenze all'aeroporto con destinazione</p> <p><u>ESCLUSIVAMENTE</u></p> <p>verso i Comuni di</p> <p>1) CASELLE</p> <p>2) S. FRANCESCO AL CAMPO</p> <p>3) S.MAURIZIO CANAVESE</p>	<p><u>€6,00 DA AGGIUNGERE A VOCE A FINE CORSA</u></p>
--	--

<p>TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO.</p> <p>SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO</p>	<p>€34,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona ZTL della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa</p>
--	---

Mappa zona ZTL in seconda di copertina

<p>TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO.</p> <p>SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO</p>	<p>€39,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona OSPEDALI della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa</p>
--	--

Mappa zona Ospedali in terza di copertina

SUPPLEMENTI PER LE CORSE A TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO CON PARTENZA DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LE ZONE ZTL DELLA CITTA' DI TORINO E OSPEDALI E VICEVERSA.

- a) il supplemento festivo e notturno è inserito nel tassametro ed è da intendersi compreso nella tariffa massima;
- b) il supplemento dal quinto passeggero e oltre che viene applicato a fine corsa, si somma all'importo del tassametro e può consentire il superamento della tariffa massima;
- c) il costo per la prenotazione telefonica non è compreso nella tariffa massima ed è da pagare a parte;
- d) per quanto riguarda il supplemento bagagli, un collo a passeggero che supera le dimensioni previste è gratuito, gli altri sono assoggettati al supplemento e possono consentire il superamento della tariffa massima;
- e) la tariffa con progressione bloccata di €1,05 al Km per le corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell'Area Metropolitana o Aeroportuale con qualsiasi destinazione esterna all'Area e ritorno, viene applicata obbligatoriamente solo per quelle corse con ritorno nel territorio dello stesso Comune di partenza del taxi.
- f) è consentita una flessibilità di 3 (tre) minuti di ritardo rispetto all'ora concordata per il prelevamento dell'utente mediante prenotazione telefonica. Oltre i tre minuti di ritardo la tariffa concordata non si applica e l'utente effettuerà la corsa pagando il tariffario ordinario.

Per informazioni sullo svolgimento dei servizi di taxi collettivo disponibili consulta il sito: [www.provincia.torino.it/trasporti/taxi e noleggior](http://www.provincia.torino.it/trasporti/taxi_e_noleggio/) normativa e regolamenti



CITTA' DI TORINO

*L'ASSESSORE AL COMMERCIO, LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI*

Ordinanza n. **5819**

L'assessore delegato

Visto l'art. 28 del regolamento per la gestione unificata del Servizio Pubblico Taxi nell'Area Metropolitana Torinese, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005 successivamente modificata con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 225-1025480 del 28 novembre 2007 e n. 40020/2010 del 8 marzo 2011;

Visti, in particolare, i primi due commi del regolamento succitato, che devolvono al Comune di Torino la determinazione dei criteri per la formazione dei turni di servizio, a condizione che ne sia garantita la durata di 24 ore giornaliere, che i suddetti turni di lavoro non siano comunque superiori a 12 ore e abbiano una pausa di riposo, tra un turno e l'altro, di almeno 6 ore;

Vista l'ordinanza n. 1088, prot. n. 7702/III.1.2./8 del 22 giugno 1995, con cui l'assessore delegato ha attuato le disposizioni dianzi menzionate, stabilendo i turni di servizio dei conducenti delle auto pubbliche da piazza;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 657 del 20 febbraio 2009, modificata ed integrata con l'ordinanza n. 3329 del 5 luglio 2012, con cui è stato riconosciuto l'esonero dall'osservanza dei normali turni di lavoro ai rappresentanti di categoria che sono allo stesso tempo membri effettivi della Commissione Consultiva d'Area ed è stato previsto il rilascio di permessi speciali o di autorizzazione al lavoro nel turno di servizio, per motivi di salute del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi, del proprio coniuge o dei suoi parenti fino al primo grado;

Ritenuta la necessità di meglio adeguare la disciplina del rilascio e dell'utilizzo dei permessi e delle autorizzazioni di cui sopra, sulla scorta dell'esperienza maturata ed in considerazione di quanto emerso nel corso delle consultazioni periodiche con le Organizzazioni di categoria taxi effettuate sia presso questo Comune che presso la Provincia di Torino;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole delle Organizzazioni di categoria taxi;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

ORDINA:

Ai rappresentanti di categoria che sono allo stesso tempo membri effettivi della Commissione Consultiva d'Area è riconosciuto l'esonero dall'osservanza dei normali turni di lavoro, in ragione degli impegni sindacali alle seguenti condizioni:

- a) la somma totale delle ore di servizio effettivo, per ogni periodo di 24 ore, non deve essere superiore a 12 e deve essere compresa tra due periodi di riposo di minimo 6 ore consecutive;
- b) per ogni periodo di 24 ore la somma totale delle ore di servizio e delle ore di interruzioni non deve superare le 18 ore, fermo restando che prima dell'inizio del servizio e al suo termine deve essere osservato un periodo di almeno 6 ore consecutive di sospensione del servizio;
- c) per ogni mese solare devono essere effettuate almeno quattro giornate di riposo, intendendosi per esse la sospensione del servizio di almeno 20 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, opportunamente calendarizzate in modo tale che non sia superato un periodo di 14 giorni di servizio consecutivi.

La richiesta è presentata dalle Associazioni di Categoria, dalle OO.SS. e dalle Organizzazioni Cooperative a cui l'interessato aderisce.

L'ufficio Auto Pubbliche cura l'istruttoria e, verificata la completezza e correttezza degli atti documentali consegnati, provvede al rilascio di un apposito contrassegno, che autorizza il "turno libero", e di un "talloncino giornaliero", riportante la data ed il numero civico, sul quale il titolare dovrà indicare l'inizio, le sospensioni e il termine del proprio servizio.

Del rilascio del contrassegno, conforme all'allegato "A" della presente ordinanza – della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale -, e del corrispondente talloncino giornaliero, conforme all'allegato "B" della presente ordinanza – della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale - è data notizia agli organi preposti alla vigilanza, per quanto di competenza.

Il contrassegno e il talloncino giornaliero devono essere esposti nell'autovettura e devono essere ben visibili dall'esterno.

Il titolare dell'autorizzazione all'esonero dall'osservanza dei normali turni di lavoro deve avere al seguito i talloncini giornalieri comprovanti i riposi effettuati nel mese in corso e nel mese precedente, ed il talloncino del giorno precedente comprovante le sei ore di riposo da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

L'autorizzazione all'esonero dall'osservanza dei normali turni di lavoro, è rilasciata senza termini o scadenze temporali, viene meno con la perdita della qualità di membro della Commissione d'Area, che determina l'obbligo di restituzione del contrassegno e dei talloncini giornalieri.

E', inoltre, previsto il rilascio di permessi speciali, che riconoscono all'interessato forme di flessibilità dell'orario di lavoro e/o di riposo, fermo restando il rispetto dei turni di servizio comunque predeterminati ed alla condizione che per ogni mese solare siano effettuati almeno 6 giornate di riposo, intendendosi per giornata di riposo la sospensione del servizio di almeno 20 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore.

Tali forme di flessibilità consistono nel rilascio di permessi speciali di seguito indicati.

- A) Permesso speciale alla giornata fissa di riposo settimanale con cui si fissa la giornata di riposo settimanale, che pertanto non è più soggetta a turnazione.
- B) Permesso speciale che consente di settimana in settimana, la scelta della giornata di riposo: il giorno di riposo settimanale non è soggetto a turnazione ma varia da settimana in settimana a scelta dell'interessato secondo le esigenze di quest'ultimo.

La tipologia di permessi speciali indicati non è tassativa né esaustiva. A seconda delle diverse esigenze effettive e comprovate del caso concreto l'Amministrazione può individuare nuovi tipi di permessi speciali, previa consultazione con una Commissione consultiva di cui sono membri i rappresentanti della categoria, appositamente convocata.

Le comunicazioni e le informazioni in merito al rilascio dei permessi speciali saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e pertanto saranno omessi i nominativi nonché i dati che possono portare all'individuazione della persona.

I permessi speciali possono essere rilasciati:

- 1) per motivi di salute del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi, del proprio coniuge non legalmente separato, dei propri parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado, purché questi ultimi facenti parte della famiglia anagrafica del titolare di licenza, debitamente documentati; il rilascio di permessi speciali per motivi di salute del titolare di licenza è subordinato alla presentazione di un certificato del medico di base del S.S.N. con l'indicazione che la patologia del titolare della licenza e le terapie connesse non incidono sul normale svolgimento dell'attività di conducente di auto pubblica da piazza, fermo restando che l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare l'idoneità all'esercizio della professione mediante apposita visita medica presso il dipartimento ASL competente, con oneri totalmente a carico del richiedente;
- 2) per la necessità di assistere i familiari, che non siano dimoranti presso apposite strutture di ricovero o cura, di cui al precedente numero 1) che siano portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, e successive modificazioni, o siano affetti da invalidità tale da non consentire loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, comprovata da idonee certificazioni mediche;
- 3) per esigenze di cura di figli minorenni, in caso di vedovanza o quando essi siano affidati (anche congiuntamente) al titolare della licenza legalmente separato, allorquando le modalità di affidamento siano tali da esigerne la presenza in orari incompatibili con i normali turni di servizio e l'interessato non

sia in grado di provvedervi altrimenti. Tali circostanze sono attestate dall'interessato, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

4) per motivate altre, e diverse da quelle sopra indicate, esigenze, previa consultazione con la Commissione consultiva di cui sopra.

La richiesta di permesso speciale deve essere presentata dall'interessato allo sportello unificato della Direzione Commercio.

Essa deve indicare i motivi che impediscono al richiedente di osservare i normali turni di riposo e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'effettiva necessità di fruire del permesso speciale.

In caso di istituzione di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, non potranno essere richiesti permessi speciali in quanto il titolare della licenza, avvalendosi del supporto del collaboratore familiare, può garantire l'osservanza dei turni di servizio.

L'ufficio Auto Pubbliche cura l'istruttoria e, verificata la completezza e correttezza degli atti documentali consegnati, provvede al rilascio di un apposito contrassegno che autorizza "la giornata fissa di riposo settimanale" o "la scelta della giornata di riposo settimanale".

Del rilascio dei contrassegni, conformi all'allegato "C" della presente ordinanza – della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale – è data notizia agli organi preposti alla vigilanza, per quanto di competenza.

Il contrassegno e il talloncino giornaliero devono essere esposti nell'autovettura e devono essere ben visibili dall'esterno.

Il titolare del permesso speciale deve avere al seguito i talloncini giornalieri del mese in corso e del mese precedente da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

I permessi speciali sono rilasciati per il periodo corrispondente alla sussistenza dell'esigenza del titolare di licenza e comunque per un periodo non superiore a un anno; alla loro scadenza potranno essere rinnovati su richiesta dell'interessato e previo accertamento, da parte dell'Amministrazione, del persistere delle condizioni di necessità che ne hanno determinato il rilascio.

L'avente diritto al permesso speciale che chiede il rinnovo deve dimostrare di aver rispettato i prescritti giorni di riposo mensili consegnando, in allegato alla richiesta di rinnovo, i tagliandi del blocchetto orario relativi al periodo di validità dell'autorizzazione scaduta integri.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'Ordinanza n. 657 del 20 febbraio 2009, modificata ed integrata con l'ordinanza n. 3329 del 5 luglio 2012, ed entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Di conseguenza, i permessi rilasciati e ancora validi alla data della presente che autorizzano al lavoro nel proprio turno festivo devono essere convertiti nei permessi speciali sopra individuati entro il 28 febbraio 2014, data oltre la quale cesseranno di avere validità.

Contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che la presente ordinanza entra in vigore 1 gennaio 2014;

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2, del T.U.O.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

L'Assessore delegato
Domenico MANGONE

RM

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO 9.50
Pervenuto il 6 DIC. 2013
Il Messo

ALLEGATO A)



CITTA' DI TORINO

*DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO
E SISTEMA INFORMATIVO*

*DIREZIONE COMMERCIO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE*

Servizio Contenzioso Amministrativo
Ufficio Auto Pubbliche e Ascensori

Ordinanza sindacale n. _____ del _____

TAXI N.

**AUTORIZZAZIONE AL TURNO DI
LAVORO LIBERO**

Il dirigente

Torino,



CITTA' DI TORINO

*DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO
E SISTEMA INFORMATIVO*

*DIREZIONE COMMERCIO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE*

Servizio Contenzioso Amministrativo
Ufficio Auto Pubbliche e Ascensori

TAXI N.

ASSENZA A TEMPO INDETERMINATO
(art. 37 del Regolamento per la gestione
unificata del servizio pubblico taxi nell'area
metropolitana torinese)

La presente autorizzazione è valida solo se
accompagnata dall'autorizzazione al turno di
lavoro libero

Il dirigente

Torino,

Sig. _____

Sig. _____

ALLEGATO B)

1 gennaio 2014
2 gennaio 2014 TAXI _____

Inizio servizio

Sospensioni

Dalle	Alle

Termine servizio

2 gennaio 2014
3 gennaio 2014 TAXI _____

Inizio servizio

Sospensioni

Dalle	Alle

Termine servizio
